

Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza

**LA FIGURA DEL GIUDICE
DI PACE NELLA REGIONE
AUTONOMA TRENINO-ALTO
ADIGE/SÜDTIROL E NEL
QUADRO DELL'EUREGIO**

I CONFINI, LA LINGUA E ALTRE
SPECIFICITÀ TERRITORIALI NELLA
MATERIA CIVILE E PENALE

a cura di
Gabriele Fornasari,
Elena Mattevi,
Teresa Pasquino



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Il volume raccoglie gli atti del Convegno svoltosi a Trento in data 9 maggio 2025, nell'ambito della collaborazione più che ventennale che l'Università di Trento ha in corso con la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e con la Struttura didattica territoriale della Scuola Superiore della Magistratura.

La giornata di studi ha dato vita a una riflessione interdisciplinare sulla figura del giudice di pace nella nostra Regione e nel quadro dell'Euregio, in tema di confini, lingua e altre specificità territoriali in materia civile e penale.

Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza

100

La collana ospita atti di convegni, seminari e workshop organizzati dalla Facoltà, offrendo una panoramica su temi giuridici emergenti e interdisciplinari. I volumi includono contributi di accademici, professionisti e studiosi internazionali, trattando argomenti che spaziano in tutti i campi del diritto. Ogni volume è sottoposto a un rigoroso processo di peer review e viene pubblicato in Open Access.

Quaderni della Facoltà di Giurisprudenza

Comitato scientifico

Il Comitato scientifico della collana coincide con il Consiglio della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento.

Al fine di garantire la qualità scientifica della collana di cui fa parte, il presente volume è stato valutato e approvato da un referee interno alla Facoltà a seguito di una procedura che ha garantito trasparenza di criteri valutativi, autonomia dei giudizi, anonimato reciproco del referee nei confronti di autori/autrici e curatori/curatrici.

**LA FIGURA DEL GIUDICE DI PACE
NELLA REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL
E NEL QUADRO DELL'EUREGIO
I CONFINI, LA LINGUA E ALTRE
SPECIFICITÀ TERRITORIALI
NELLA MATERIA CIVILE E PENALE**

a cura di

Gabriele Fornasari, Elena Mattevi, Teresa Pasquino

Università degli Studi di Trento



UNIVERSITÀ
DI TRENTO

Pubblicato da
Università degli Studi di Trento
via Calepina, 14 - 38122 Trento
casaeditrice@unitn.it
www.unitn.it

grafica di copertina
Cristina Pellegatta

© 2026 Gli autori/le autrici

ISSN 2284-2810
ISBN 978-88-5541-154-7
DOI 10.15168/11572_486890



L'edizione digitale è rilasciata con licenza Creative Commons
Attribuzione-NonCommerciale-NonOpereDerivate 4.0 Internazionale.

INDICE

	Pag.
Gabriele Fornasari, Elena Mattevi, Teresa Pasquino <i>Premessa</i>	1
Laura Baccaglini <i>Il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali civili</i>	3
Silvana Dalla Bontà <i>Chiarezza e sinteticità alla sfida della giustizia di pace nel processo e nella conciliazione bilingue</i>	25
Silvia Toniolo <i>Verso un linguaggio semplice / plain language / Einfache Sprache, a misura di cittadino</i>	55
Gabriella Di Paolo <i>I diritti dell'imputato e indagato alloglotta</i>	73
Flavio Guella <i>I giudici onorari di pace tra disciplina nazionale ed europea. Giurisprudenza recente della Corte di giustizia e rilevanza per l'autonomia speciale delle tendenze verso una "professionalizzazione"</i>	97
Licia Siracusa <i>Immigrazione illegale: i reati di competenza del giudice di pace e la sentenza della Corte costituzionale n. 96/2025 sul trattenimento nei CPR</i>	129
Stefan Schwitzer <i>Le risposte sanzionatorie all'immigrazione illegale nell'ordinamento austriaco</i>	153
Sofia Regini <i>I reati di competenza del giudice di pace: uno sguardo alla prassi</i>	175

IL PRINCIPIO DI CHIAREZZA E SINTETICITÀ DEGLI ATTI PROCESSUALI CIVILI

Laura Baccaglioni

SOMMARIO: 1. *Premessa*. 2. *L'origine del problema relativo a chiarezza e sinteticità. Precedenti tentativi di codificazione nel diritto processuale civile*. 3. *Da dove nasce l'esigenza di una codificazione di quei principi?* 4. *Cosa si intende per chiarezza e per sinteticità? Come coniugare l'esigenza di una tutela efficiente con quella di una tutela efficace?* 5. *Le sanzioni per il caso della violazione della sinteticità e della chiarezza*.

1. Premessa

Il problema della chiarezza e della sinteticità degli atti processuali costituisce uno dei numerosi aspetti della vastissima tematica del linguaggio nel processo, la quale, a sua volta, rientra nel più ampio tema della lingua (ossia, dell'idioma impiegato) nel processo¹.

Il linguaggio verbale nel processo rappresenta pressoché tutto. pochissime attività processuali possono essere pensate al di fuori della dimensione linguistica, al di fuori dell'oralità o della scrittura. E ciò, diversamente da quanto accade in altri settori dell'ordinamento: basti confrontare, per esempio, la frequenza con cui i contratti si concludono per fatti concludenti con la sporadicità dei casi nei quali l'acquiescenza ex art. 329 c.p.c. è prestata implicitamente.

¹ Profilo, quest'ultimo, indagato da prospettive diverse, nei contributi di S. TONIOLO e S. DALLA BONTÀ pubblicati in questo volume.

È osservazione comune quella per cui la lingua degli atti giudiziari (e in special modo delle sentenze), per la mancanza di chiarezza, nonché per la tendenza ad ammantarsi di uno stile "burocratico", sia quanto di più distante vi sia dalla vera lingua italiana in cui la legge vuole che siano redatti: così, quasi testualmente, A. CHIZZINI, voce *Sentenza nel diritto processuale civile*, in *Dig. disc. priv., sez. civ.*, XVIII, Torino, 1998, 258; cui adde B. CAVALLONE, *Un idioma coriaceo: l'italiano del processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2011, 97 ss.

L'essenza comunicativa del processo è rimarcata dalla centralità che assumono il contraddittorio e l'argomentazione, tanto negli atti di parte quanto in quelli del giudice. Per questo, un uso sobrio e nitido della parola diviene imprescindibile.

Questo vale, a maggior ragione, in contesti peculiari come quello dell'Alto Adige (e non solo), in cui, in deroga all'art. 122 c.p.c. che impone l'uso della lingua italiana, il processo può celebrarsi anche bilingue, con conseguente necessità di tradurre gli atti dell'avversario, redatti con un idioma diverso da quello prescelto².

Chiarezza e sinteticità, pertanto, possono considerarsi canoni immanenti al processo, benché abbiano fatto ingresso solo di recente nel codice di rito civile. Al rispetto di questi canoni, chi scrive nel processo (e per il processo) non può sottrarsi, si tratti delle parti, dei difensori, del giudice o dei suoi ausiliari.

2. *L'origine del problema relativo a chiarezza e sinteticità. Precedenti tentativi di codificazione nel diritto processuale civile*

L'esigenza di una codificazione dei canoni di chiarezza e sinteticità degli atti processuali è avvertita da molto tempo³.

² Il riferimento è agli artt. 20-23 d.P.R. 15 luglio 1988, n. 874, su cui v. E. VULLO, Sub art. 122, in C. CONSOLO (diretto da), *Codice di procedura civile commentato*, I, Milano, 2018, 1432 ss.

³ B. CAPPONI, *Sulla "ragionevole brevità" degli atti processuali civili*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 1080 ss.; G. FINOCCHIARO, *Il principio di sinteticità nel processo civile*, in *Riv. dir. proc.*, 2013, 853 ss.; I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, in *Giur. it.*, 2016, 2782 ss.; G. SCARSELLI, *Sulla sinteticità degli atti nel processo civile*, in *Foro it.*, 2017, V, 323 ss.; M. TARUFFO, *Note sintetiche sulla sinteticità*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 453 ss.; P. BIAVATI, *Il linguaggio degli atti giudiziari*, *ivi*, 467 ss.; ID., *Sobrietà e chiarezza negli atti di parte: un percorso necessario*, in *Judicium*, 2017, 141 ss.; M. GUERNELLI, *Il linguaggio degli atti processuali tra norme, giurisprudenza e protocolli*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2017, 485 ss.; A. TEDOLDI, *Chiarezza e sintesi tra mito e realtà*, in *Riv. dir. proc.*, 2018, 674 ss.; G. CANALE, *La violazione del dovere di sinteticità e chiarezza: abusi del processo?*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 1025 ss.; G. CONTE, F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi negli atti giuridici*, Milano, 2018, *passim*; C. SPACCAPELO, *La redazione chiara e sintetica degli atti processuali civili (in particolare di quelli di impugnazione)*

Anche soltanto limitando lo sguardo al processo civile italiano, si possono annoverare molti tentativi di positivizzazione di questo principio⁴. Penso, anzitutto, alle iniziative intraprese dalla Magistratura e dall'Avvocatura, sfociate in uno strumento di *soft law* ben noto, il Protocollo del 2015 (poi rinnovato nel 2023) sulla redazione dei motivi di ricorso per cassazione civile e tributario⁵, concluso tra il Consiglio Nazionale Forense, la Procura generale presso la Cassazione, la Suprema Corte e l'Avvocatura di Stato. Penso, inoltre, al gruppo di lavoro sulla sinteticità e chiarezza nominato dal Ministero della Giustizia con decreto del 18 luglio 2017 e del 3 gennaio 2018.

Sul versante della legislazione, l'espressa previsione, nell'art. 121 c.p.c., dei canoni di sinteticità e chiarezza è stata preceduta dalla loro introduzione in altri settori dell'ordinamento: nell'art. 3, comma 2, del codice del processo amministrativo (d.lgs. 104/2010)⁶; nel codice sulla giustizia contabile (art. 5, comma 2, d.lgs. 174/2016); nel codice della

tra protocolli, riforme e principi giurisprudenziali, in N. DONADIO, A. MANIACI (a cura di), *Tecniche e strategie difensive nel processo civile tra storia e attualità*, Milano, 2020, 297 ss.; L. QUERZOLA, *Contributo allo studio degli atti processuali tra forma e linguaggio*, Torino, 2018, 183 ss.

⁴ Per richiami a ordinamenti stranieri e a iniziative sovranazionali, C.V. GIABARDO, *Forme del giudizio e disciplina del linguaggio. Sul principio di sinteticità e chiarezza di tutti gli atti nel processo civile*, in A. RONCO (diretto da), *Il processo civile riformato*, Torino, 2023, 29.

⁵ Sul quale v. R. FRASCA, *Intorno al protocollo fra Corte di cassazione e C.N.F. sui ricorsi civili*, nonché C. CONSOLO, *Il protocollo redazionale CNF- Cassazione: glosse a un caso di scuola di soft law (...a rischio di essere riponderato quale hard black letter rule)*; I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziali: il protocollo d'intesa tra Cassazione e CNF*, tutti in *Giur. it.*, 2016, 2768 ss.; A. PANZAROLA, *Sul c.d. principio di sinteticità nel giudizio civile*, in *Principi e regole in epoca di utilitarismo processuale*, Bari, 2022, 131 ss.

⁶ Dal quale, la Suprema Corte aveva già da tempo tratto la conclusione che esso contenesse l'enunciazione di un principio di carattere generale, valido non solo nel processo amministrativo ma destinato a operare anche nel contesto di quello civile (così, Cass. 13 febbraio 2023, n. 4300; Cass. 6 giugno 2022, n. 18089; Cass. 21 giugno 2021, n. 17634; Cass. 18 gennaio 2021, n. 725). Per una critica, a riguardo, A. PANZAROLA, *Sulla sinteticità nella redazione degli atti processuali: un invito opportuno, non un principio generale del processo civile*, in G. CONTE, F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi degli atti giuridici*, Milano, 2018, 121 ss.; C. RASIA, *La motivazione elastica nel recente caleidoscopio normativo e giurisprudenziale*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2018, 252.

giustizia sportiva (art. 44, comma 4, delibera del CONI 11 giugno 2019, n. 258). Lo stesso d.l. 179/2012 (poi modificato dalla l. 132/2015 e infine abrogato perché confluito nel c.p.c.), nel dare ingresso al processo civile telematico, imponeva una redazione sintetica degli atti depositati in via telematica.

L'esigenza di sinteticità degli atti era già presente nel progetto di riforma al c.p.c., consegnato nel 2013 dalla Commissione c.d. Vaccarella⁷, cui si è ispirata, per quanto qui interessa, la commissione presieduta da F.P. Luiso, nominata nel 2022 per dare attuazione alla legge delega 206/2021. Con essa il Parlamento aveva chiesto al Governo di prevedere che tutti gli atti processuali, ferma la libertà di adottare la forma più idonea al raggiungimento dello scopo, rispettassero i principi di sinteticità e di chiarezza, escludendo peraltro che la loro violazione comportasse l'invalidità degli atti (art. 1, comma 17, lett. d)⁸. Si chiedeva anche di stabilire limiti dimensionali ai soli atti di parte.

Il criterio direttivo contenuto nella legge delega è stato puntualmente attuato con la modifica della rubrica e del testo dell'art. 121, in cui è stato inserito un periodo, nell'unico comma, ove oggi si legge che "Tutti gli atti del processo sono redatti in modo chiaro e sintetico".

Al contempo, l'art. 46 disp. att. c.p.c. ha demandato a un decreto del Ministero della Giustizia (il d.m. 110/2023) la definizione degli schemi informatici degli atti giudiziari con la strutturazione dei campi necessari per l'inserimento delle informazioni nei registri digitali e l'introduzione di limiti degli atti processuali stessi, in ragione della tipologia, del valo-

⁷ Che proponeva una modifica all'art. 121 c.p.c., con l'aggiunta di un secondo comma, secondo cui "Il giudice e le parti redigono gli atti processuali in maniera sintetica". https://www.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/Vaccarella_relazione_articolato_28giu2013.pdf. Su quel progetto, per tutti, B. CAPPONI, *A prima lettura sulla delega legislativa al governo «per l'efficacia della giustizia civile»*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2014, 361 ss.

⁸ Sulla declinazione della chiarezza e sinteticità nella legge delega, v. R.L. LUONGO, *Il «principio» di sinteticità e chiarezza degli atti di parte e il diritto di accesso al giudice (anche alla luce dell'art. 1, co. 17 lett. d ed e, d.d.l. 1662)*, in www.judicium.it, 9 ottobre 2021.

re della controversia e della complessità di questa, del numero delle parti e della natura degli interessi coinvolti⁹.

Si tratta di parametri enunciati con formula volutamente ampia, connotati da una certa vaghezza, considerata da qualcuno giustamente non inopportuna¹⁰, perché espressione – come si vedrà – di un principio di proporzionalità.

Tuttavia, gli aggettivi “sintetico” e “chiaro”, lungi dal fare capolino nel codice solo con la modifica dell’art. 121, sono presenti in molte altre norme del c.p.c., alcune delle quali ritoccate solo da ultimo dal d.lgs. 149/2022. Così, è stabilito che l’atto di citazione – ma anche il ricorso nel rito semplificato, del lavoro, e nel rito davanti al giudice di pace – debba(no) contenere “l’esposizione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda” (artt. 163, comma 3, n. 4 e 281-*undecies*, comma 1, c.p.c.); nella comparsa di risposta, a rito ordinario, semplificato, del lavoro, o davanti al giudice di pace, il convenuto deve “proporre tutte le sue difese prendendo posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda” (artt. 167; 281-*undecies*, comma 3; 319 e 416 c.p.c.); l’atto d’appello “deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico” (artt. 342 e 434 c.p.c.); il ricorso per cassazione deve contenere “la chiara e sintetica esposizione dei motivi” (art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.); ancora, nel giudizio in cassazione, “le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative, non oltre dieci giorni prima dell’udienza” (art. 378 c.p.c.). Analoghi richiami alla concisione si ritrovano nelle norme del c.p.c. dedicate alla motivazione della sentenza del giudice (su cui, oltre).

⁹ I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti nel decreto ministeriale scritto in attuazione dell’art. 46 disp. att. c.p.c.*, in www.judicium.it, 4 ottobre 2023; F. DE GIORGIS, *Le disposizioni generali in materia di chiarezza e sinteticità degli atti processuali nella riforma Cartabia*, in www.judicium.it, 26 giugno 2023; D. CERRI, *Dramma inconsistente (il D.M. 110/2023)*, in www.judicium.it, 29 agosto 2023; G. FRUS, *Chiarezza e sinteticità degli atti processuali: obiettivi tanto condivisibili, quanto difficilmente codificabili e sanzionabili*, in *Lavoro Diritti Europa*, 2023, 1 ss.; G. FABBRIZZI, *Anatomia dei limiti dimensionali degli atti processuali nel d.m. 7 agosto 2023, n. 110*, in *Riv. dir. proc.*, 2024, 985 ss.; L. DELLA PIETRA, *Focus sul d.m. 7 agosto 2023, n. 110*, in *Il dir. proc. civ. it. e comp.*, 2023, 830 ss.

¹⁰ Cfr. C.V. GIABARDO, *op. cit.*, 42.

Infine, non vanno trascurati i tentativi di disciplinare il linguaggio del giudice. Muovendo dal presupposto che l'ordinanza va motivata solo succintamente, il legislatore ha fatto ampio ricorso a quella forma di provvedimento in funzione decisoria: si pensi alla ordinanza declinatoria di competenza, *ex art. 42 c.p.c.* e a quella dichiarativa della litispendenza e della continenza *ex art. 39 c.p.c.* (così già a partire dalla l. 69/2009); ancora, si pensi alla c.d. ordinanza post-istruttoria, *ex art. 186-quater*, suscettibile di sostituire la sentenza, qualora le parti vi rinuncino espressamente; ancora, è il caso dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello, prevista dall'art. 348-*ter* c.p.c. per il caso di mancato superamento del filtro in appello, ai sensi dell'art. 348-*bis* c.p.c., oggi peraltro abrogato; ancora, è l'ordinanza la forma del provvedimento stabilita dall'art. 380-*bis*, per i casi di manifesta inammissibilità del ricorso per cassazione.

Dall'altro lato, il legislatore, anche là dove ha mantenuto la forma della sentenza per i provvedimenti decisori, ha legittimato la riduzione dell'ampiezza della motivazione. A partire dalla l. 69/2009, l'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. richiede che l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto sia concisa; è venuta meno la necessità di esporre lo svolgimento del processo, essendo richiesta la succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così legittimando la c.d. motivazione *per relationem* (art. 118 disp. att.)¹¹.

3. Da dove nasce l'esigenza di una codificazione di quei principi?

Che cosa ha reso l'esigenza della codificazione di questi due canoni (chiarezza e sinteticità) tanto impellente? Scrivere bene – si è osservato – non può imporsi per legge. Né è questo il senso dell'art. 121 c.p.c. Ciò che si vuol prescrivere è scrivere in modo semplice, efficace, pulito, facilitando la comprensione del giudice e delle parti¹².

¹¹ Su cui *amplius* C. RASIA, *Dalla motivazione per relationem alla motivazione c.d. collage*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 208 ss.

¹² P. BIAVATI, *Sobrietà e chiarezza negli atti di parte: un percorso necessario*, in *Judicium*, n. 2, 2017, 143.

Il legislatore delle più recenti riforme ha trasformato il processo civile in un processo quasi interamente scritto. Infatti, tutte le udienze, salvo rare eccezioni, possono essere sostituite dallo scambio cartolare di memorie.

Inoltre, il processo è oggi prevalentemente, se non esclusivamente, telematico: gli atti di parte e del giudice sono formati per mezzo di programmi di videoscrittura, si scambiano per mezzo della p.e.c. e si leggono a video. La videoscrittura, si sa, propizia la prolissità e, al tempo stesso, la lettura a video risulta più faticosa.

Di qui, la necessità di facilitare la lettura a video degli atti di parte e di contenere la verbosità degli avvocati, nella consapevolezza che il tempo e le energie dei magistrati sono limitati e non vanno sprecati¹³.

Questa prolissità è, per certi aspetti, conseguenza della complessità del sistema processuale e, perciò, è legata a ragioni di tipo oggettivo. Solo per richiamarne alcune, proprie del primo grado di giudizio, si pensi alla complessità dei riti, all'introduzione di preclusioni e decadenze; all'onere di contestazione specifica delle allegazioni avversarie; alla necessità di replicare memorie avversarie, in cui vengono richiamati orientamenti giurisprudenziali attraverso il copia-incolla (fortemente agevolato dall'uso dei programmi di videoscrittura)¹⁴ di massime non sempre fedeli all'*iter* argomentativo attraverso cui si sviluppa la motivazione delle pronunce di legittimità¹⁵. Spesso, poi, la prolissità è conseguenza della complessità della *res litigiosa*, come accade, per esempio, nelle cause di responsabilità verso gli amministratori o i sindaci, o nelle azioni di contraffazione di marchi e brevetti¹⁶.

Quanto invece ai giudizi di impugnazione, merita ricordare il tecnicismo che accompagna la redazione degli atti di appello e di quelli di cassazione, frutto non solo delle novelle normative intervenute nell'ulti-

¹³ F. NOCETO, *Chiarezza e sinteticità degli atti di parte nella recente riforma del processo civile. Minimi tentativi di inquadramento sistematico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2024, 624.

¹⁴ P. BIAVATI, *Sobrietà e chiarezza negli atti di parte*, cit., 148; M. FABIANI, *La lingua italiana nella redazione degli atti giudiziari*, in *Studi in onore di Modestino Acone*, Napoli, 2010, 915.

¹⁵ G. FRUS, *op. cit.*, 7.

¹⁶ F. DE GIORGIS, *op. cit.*, 5.

mo decennio (penso all'introduzione del filtro in appello con l. 134/2012, poi abrogata, senza il rimpianto degli interpreti, con il d.lgs. 149/2022) ma anche di quella giurisprudenza, poi per fortuna sconfessata¹⁷, che costringeva la parte appellante alla redazione di un progetto alternativo di sentenza, con conseguente allungamento dell'atto d'appello. Quanto al giudizio per cassazione, si pensi alla configurazione, per mano della giurisprudenza di legittimità, del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, spesso a torto interpretato nel senso che il ricorrente dovesse trascrivere per intero nell'atto di impugnazione gli atti processuali formati nel precedente grado di giudizio¹⁸.

Non mancano, però, ragioni di prolissità degli atti da ascriversi interamente agli avvocati, ai loro limiti culturali o a quelli dei loro clienti. Come osservava già Aurelio Gentili¹⁹, non è raro che il cliente, pur avendo torto, imponga al proprio difensore di perorare le sue infondate convinzioni, costringendolo a vuoti giri di parole²⁰. D'altra parte, non va sottaciuto il frequente e tanto amato ricorso al manierismo, che spesso si traduce in un linguaggio povero, inespressivo, e che parla di diritto non più di quanto, piuttosto, intenda parlare della persona che scrive.

¹⁷ V. infatti Cass. Sez. un. 16 novembre 2017, n. 27199, in *Corr. giur.*, 2018, 70 ss. commentata in senso adesivo da F. GODIO, *Le Sezioni Unite confermano: l'appello "specifico" non richiede all'appellante alcuna sorta di "progetto alternativo di decisione"*.

¹⁸ Per analoghe osservazioni, P. BIAVATI, *Il linguaggio*, cit., 469; A. PANZAROLA, *Sul c.d. principio di sinteticità nel giudizio civile*, cit., 134 ss.; B. CAPPONI, *Sulla «ragionevole brevità»*, cit., 1076 ss.

¹⁹ A. GENTILI, *Sobrietà e chiarezza negli atti di parte del giudizio civile*, in G. CONTE, F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi degli atti giuridici*, Milano, 2018, 28.

²⁰ Per altro verso, all'avvocato che ricevesse istruzioni in tal senso le norme di deontologia impongono di informare il cliente delle conseguenze che, in punto di spese, potrebbero derivargli dalla trasgressione del precetto di sinteticità e chiarezza (art. 27, commi 2 e 8 del Codice deontologico forense), e insieme di dissuaderlo dall'insistere nell'impartirgli tali direttive. A maggior ragione, sempre sul piano deontologico, l'avvocato dovrebbe inoltre astenersi dal proporre al cliente di seguire una strategia processuale basata sulla prolissità e scientemente volta a "fiaccare" la controparte propinando le atti verbosi e involuti (arg. ex art. 23, comma 4, del Codice). In argomento, S. FRIZZI, sub *artt. 23 e 27*, in R. BERTUOL, F. PUPPO, *Il codice deontologico forense. Un commentario per riflettere eticamente*, Torino, 2025, 105 ss.

Quanto detto fin qui riguarda gli atti di parte²¹, benché considerazioni analoghe possano essere spese anche per gli atti del giudice, cui si riferiscono sia l'art. 121 c.p.c., sia l'art. 46 disp. att. c.p.c.

A dispetto degli interventi legislativi che, come visto, hanno tentato di contenere la prolissità dei giudici, ci si imbatte talora nelle cosiddette sentenze trattato, ossia provvedimenti che, astraendo dal caso concreto e sviando dalla sua soluzione, ambiscono a una trattazione esaustiva della disciplina di un istituto. Non si tratta di un fenomeno del tutto nuovo, se si tiene a mente da un lato che le sentenze dei giudici italiani – come messo in luce dai celebri studi di Gino Gorla sullo stile delle sentenze – hanno ereditato, e per certi versi perpetuano, stilemi propri delle sentenze degli antichi tribunali rotali²², e dall'altro che il periodare ridondante riflette un abito mentale da lungo tempo interiorizzato dai nostri giudici, che esaspera la concezione della sentenza come *Staatsakt*, come atto impersonale di un ufficio inserito in una gerarchia burocratica, e che non enuncia tanto il percorso argomentativo seguito dal giudicante per giungere alla decisione, bensì le ragioni “oggettive” e “ufficiali” della decisione²³. Al cospetto di una recente proliferazione di questo tipo di sentenze, specie in sede di legittimità, si può però parlare dell'emersione di un nuovo genere letterario dottrinale, quello della “dottrina delle corti”. La motivazione delle “sentenze trattato” rende disagiata l'individuazione della *ratio decidendi*, il che rappresenta un grave problema specie quando la decisione abbia funzione nomofilatti-

²¹ Formula comprensiva, secondo la Cassazione, non solo degli scritti difensivi ma anche dei documenti depositati; pertanto, anche la produzione di centinaia di documenti, senza che la parte ne abbia specificato la rilevanza in concreto rispetto al caso di specie – anche solo attraverso il richiamo del numero dell'allegato, prodotto a supporto di quanto affermato nel corpo del ricorso – importa la violazione del dovere di chiarezza e sinteticità (Cass. 23 ottobre 2025, n. 28195).

²² Per tutti, G. GORLA, *Diritto comparato e diritto comune europeo*, Milano, 1981, 706 ss.; v. anche A. CHIZZINI, *op. cit.*, 257. Per un inquadramento comparatistico dell'argomento (di enorme interesse per la sistemologia) dello stile delle sentenze, nonché per un esaustivo quadro dell'ampia produzione scientifica sul tema, N. POSENATO, *Lo stile delle sentenze. Profili di attualità di diritto comparato*, Padova, 2017.

²³ M. TARUFFO, voce *Motivazione. III) Motivazione della sentenza - dir. proc. civ.*, in *Enc. giur.*, XX, Roma, 1990, 5.

ca²⁴. Benché si tratti di un fenomeno che coinvolge prevalentemente i giudici di legittimità, una preoccupazione analoga può formularsi rispetto alle sentenze di merito, spesso affastellate da “svolazzi argomentativi” (come li chiamava Andrioli), dinanzi ai quali l’avvocato della parte soccombente, per prudenza e timore, è indotto in molti casi a proporre impugnazione, anche quando i motivi contro i quali le doglianze si rivolgono non siano pertinenti con la soluzione del caso²⁵. In queste ipotesi, la prolissità del giudice induce gli avvocati (e, di rimessa, i giudici delle impugnazioni) a scrivere di più.

Nei casi più gravi, infine, si assiste a sentenze la cui oscurità (e sovente prolissità) si traduce in una motivazione apparente, incapace, cioè, di inquadrare e sviluppare il punto centrale della controversia. Si tratta di sentenze meritevoli senza meno di censura.

4. Cosa si intende per chiarezza e per sinteticità? Come coniugare l'esigenza di una tutela efficiente con quella di una tutela efficace?

Rispetto sia agli atti del giudice sia a quelli di parte si pone, dunque, il problema come soddisfare due esigenze fondamentali, di cui chiarezza e sinteticità sono baluardo: quella di una giustizia efficiente, e quella di una tutela effettiva dei diritti (una giustizia efficace).

In altre parole, non si tratta soltanto di presidiare il valore costituzionale di una durata ragionevole del processo²⁶, ma anche di rendere il

²⁴ G.M. BERRUTI, *La dottrina delle corti*, in *Foro it.*, 2023, V, 181 ss.; R. PARDOLESI, B. SASSANI, *Motivazione, autorevolezza interpretativa e “trattato giudiziario”*, *ivi*, 2016, 299 ss.

²⁵ V. ANDRIOLI, *Massime consolidate della Corte di Cassazione*, in *Riv. dir. proc.*, 1948, 249.

²⁶ Coglie nel segno P. BIAVATI, *Sobrietà e chiarezza negli atti di parte. Un percorso necessario*, cit., 143, quando, richiamandosi a B. CAPONI, *Il principio di proporzionalità nella giustizia civile: prime note sistematiche*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2011, 389, osserva: “Il principio di ragionevole durata, con la presa d’atto che la giurisdizione è una risorsa scarsa e preziosa, impongono costumi diversi. L’atto processuale, da esercizio di stile in una giustizia d’élite, deve diventare lo strumento funzionale di una giurisdizione di massa. Non si tratta, dunque, di discutere se vi debba essere la sobrietà negli atti difensivi, ma come attuarla”.

contraddittorio più produttivo e fruttuoso, e di presidiare un corretto e proficuo esercizio del diritto di azione e di difesa²⁷.

La ricerca, delicata e difficile, di un ottimale punto di equilibrio tra questi principi costituzionali occupa per intero il momento dell'interpretazione dei termini "sinteticità" e "chiarezza", due vere e proprie clausole generali che, come tali, esigono di venir specificate nel caso concreto.

Al riguardo, è bene premettere che chiarezza e sinteticità non formano una endiadi. La sinteticità, certo, è al servizio della chiarezza²⁸. Ma un atto può essere chiaro senza essere sintetico. E ancora, un atto sintetico può essere oscuro. Ciononostante, l'art. 121 c.p.c. esige che in tutti gli atti del processo queste due qualità convivano²⁹.

Anzitutto, chiaro è l'atto che tiene conto della specificità del linguaggio scientifico, e che si rende comprensibile a chi lo legge (la controparte, il giudice, il cliente, o, nel caso della sentenza, l'individuo comune, estraneo al processo)³⁰.

²⁷ C. CONSOLO, *Sobrietà e concisione negli atti di parte e nella motivazione delle sentenze di legittimità*, in G. CONTE, F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi degli atti giuridici*, Milano, 2018, 79-80; da ult. F. FABBRIZZI, *op. cit.*, 990, ove il rilievo che "la sinteticità ha l'obbligo di arrestarsi laddove vengono in rilievo i diritti di difesa (art. 24 Cost.) e di piena esplicazione del contraddittorio tra le parti (art. 111, comma 2, Cost.), suscettibili di esigere una completezza argomentativa e una analiticità delle difese non conciliabili con una sintesi esauribile all'interno di canoni puramente dimensionali o contenutistici".

²⁸ I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari*, cit., 2782; così, già la Relazione redatta dal gruppo di lavoro sulla sinteticità degli atti processuale in https://www.tribunale.roma.it/documentazione/D_10517.pdf.

²⁹ L. QUERZOLA, *op. cit.*, 186; I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari*, cit., 2782; P. BIAVATI, *Il linguaggio*, cit., 478; F. FABBRIZZI, *op. cit.*, 990.

³⁰ C. V. GIABARDO, *op. cit.*, 33; G. FRUS, *op. cit.*, 5-6, ove il rilievo che "Considerata l'insopprimibile soggettività insita nella valutazione del criterio della chiarezza, posto che un atto può risultare chiaro a un soggetto e non a un altro, se ne può abbandonare una sua definizione in positivo, accontentandosi, in negativo, di ritenere "non chiaro" un atto che sia oggettivamente incomprensibile per tutti". V. anche I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità negli atti giudiziari*, cit., 2785, secondo la quale "la chiarezza degli atti di parte è, diversamente dalla sintesi, un requisito che non soddisfa soltanto l'esigenza di rapidità della risposta giudiziaria, ma è in grado di assicurare altresì la 'qualità' di quella risposta: dipendendo la persuasività del ragionamento giudiziale non solo dalla vali-

Non meno difficile è la definizione della sinteticità. Questo perché, contrariamente alle apparenze, l'atto sintetico non è necessariamente la stessa cosa che l'atto breve. Piuttosto, un atto è sintetico quando dice tutto ciò che deve dire e nulla di più. In altri termini, quando è conciso e incisivo³¹.

Lo stesso Consiglio di Stato ha ricordato come a questa idea sia sotteso un rapporto proporzionale diretto tra due grandezze: da un lato, quella della molteplicità e della complessità delle questioni da trattare; dall'altro, quella dell'ampiezza dello scritto³². In altre parole, un atto in cui debbano essere discusse o risolte molteplici questioni, può essere ampio. Questo non può però impedirgli di rispettare il canone della sinteticità.

La sinteticità, perciò, non può essere letta come un criterio dimensionale rigido e assoluto. Comprimere a forza l'estensione di un atto quando debbano affrontarsi molte questioni, o questioni complesse, finirebbe, all'evidenza, per pregiudicare l'effettività della tutela giurisdizionale³³. La sinteticità esprime, piuttosto, un concetto di relazione,

dità degli enunciati, ma anche dalla organicità con cui il ragionamento è stato impostato, dalla coerenza interna dello stesso, e dall'efficacia dell'esposizione. (...) E d'altro canto un atto apprezzabile in termini di sintesi, ma non chiaro, avrà fallito anche nell'obiettivo di assicurare una durata ragionevole al processo*.

³¹ P. BIAVATI, *Il linguaggio*, cit., 475-476. V. già M.A. CORTELAZZO, *Brevità, sintesi e concisione nel processo amministrativo*, in F. BAMBI (a cura di), *Lingua e processo. Le parole del diritto di fronte al giudice. Atti del Convegno. Firenze, 4 aprile 2014*, Firenze, 2016, 152, secondo cui sintesi e concisione, strumenti tipici della retorica classica per giungere alla *brevitas*, sono due concetti distinti: la sintesi è l'operazione intellettuale in base alla quale si selezionano gli elementi essenziali di un argomento o di una narrazione, mentre la concisione è l'operazione redazionale in base alla quale si produce un testo stringato, senza prolissità nell'espressione e nella esposizione, senza parole non necessarie, senza ripetizioni, senza circonlocuzioni. La prima opera sugli argomenti, la seconda sulle parole.

³² Cons. Stato, sez. III, 12 giugno 2015, n. 2900. Ma in termini analoghi, tra le molte Cons. Stato, sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 280; Cons. Stato, sez. III, 20 ottobre 2021, n. 7045, che discorre di corretta proporzione tra due grandezze, la mole delle questioni da esaminare e la consistenza dell'atto chiamato a esaminarle (G. CANALE, *op. cit.*, 1025).

³³ C. CONSOLO, *Sobrietà e concisione degli atti di parte e nella motivazione delle sentenze di legittimità*, in G. CONTE, F. DI MARZIO (a cura di), *La sintesi negli atti giu-*

un canone relativo e modulabile, che non può né limitare il diritto di difesa delle parti, né alleviare l'obbligo del giudice di motivare³⁴.

Per ragioni in parte diverse, tutto questo vale anche (e a maggior ragione) per la motivazione della sentenza del giudice. È noto il dibattito che ha suscitato, in dottrina, la proposta di legittimare la c.d. motivazione su richiesta delle parti³⁵, sul presupposto che l'art. 111, comma 6, Cost., stabilendo che tutti i provvedimenti giudiziari siano motivati, conferisca alle parti una garanzia cui esse possono rinunciare, in quanto strumentale niente più che alla proposizione delle impugnazioni, e quindi a consentire il controllo della giustizia della decisione ad opera dei giudici superiori. Si tratta di un presupposto criticabile: la motivazione è più di una garanzia per i soli contendenti, e costituisce un insopprimibile elemento di legittimazione della funzione giudiziaria, di trasparenza democratica³⁶. Le ragioni sono ben note: l'obbligo di motivazione fa sì che l'operato dei giudici si sottoponga costantemente a quel "controllo diffuso" incarnato dal commento scientifico, dalla cronaca giudiziaria e – non certo ultimo per importanza – dalla ricezione degli indirizzi di legittimità da parte dei giudici di merito (che può avvenire senza intoppi soltanto a condizione che le sentenze della Suprema Corte siano persuasive e chiaramente motivate)³⁷. L'esistenza di

ridici, Milano, 2018, 74, secondo cui "poiché la sobrietà e concisione degli atti di parte è strumentale all'effettività del contraddittorio, non è possibile stabilire né la lunghezza di una sentenza, né, tanto meno, di un atto di parte". In termini analoghi, F. DE GIORGIS, *op. cit.*, 4.

³⁴ I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità*, cit., 2783.

³⁵ Si tratta di quella proposta legislativa contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1, d.d.l. A.C. 12 febbraio 2014, n. 2092, che non ha mai visto la luce. V. per una critica, B. CAPPONI, *A prima lettura*, cit., 361 ss.

In arg. da ultimo M. CICCARE, *La motivazione della sentenza civile nell'era dell'innovazione tecnologica*, in *www.judicium.it*, 4 maggio 2023, 5 ss.

³⁶ Sulla duplice funzione della motivazione (nel processo in cui è resa, al servizio del potere d'impugnazione, e fuori da esso, a presidio della democraticità della giurisdizione), M. TARUFFO, voce *Motivazione*, cit., 3-4; v. inoltre C.V. GIABARDO, *op. cit.*, 32.

³⁷ A. CHIZZINI, *op. cit.*, 257.

questo controllo deve poter fungere da remora a un esercizio arbitrario e autoreferenziale della giurisdizione³⁸.

Così inteso, il dovere di motivazione non tollera né di essere governato dalla concorde volontà delle parti, né di essere inciso dal legislatore imponendo limiti quantitativi rigidi alla motivazione, a scapito della sua esaustività e intellegibilità da parte di chiunque abbia il compito di svolgere quel “controllo diffuso” di cui si è detto. Il precetto dell’art. 121 c.p.c., riferito ai provvedimenti del giudice, va pertanto inteso in termini relativi, ossia rapportato alle caratteristiche della controversia.

Alla definizione del suo contenuto vengono in soccorso molti elementi. Anzitutto, l’*iter* espositivo deve essere coerente sia dal punto di vista logico, sia dal punto di vista giuridico. Gli argomenti debbono essere sviluppati in modo consequenziale, seguendo un determinato ordine nella risoluzione delle questioni di diritto. È la legge a delineare questo ordine, tramite gli artt. 187, 276, 279 c.p.c.: prima vengono le questioni pregiudiziali di rito, poi, le questioni preliminari di merito; infine, il merito vero e proprio. Tutto ciò a meno che non si ricorra all’applicazione del principio della ragione più liquida, alla luce del quale è stato di recente messo in discussione proprio l’ordine rito-merito³⁹.

³⁸ Come si legge in esordio di una delle celebri “lezioni messicane” di Piero Calamandrei (quella dedicata alla crisi della motivazione), “il segno più importante e più tipico della ‘razionalizzazione’ della funzione giurisdizionale è la motivazione”: P. CALAMANDREI, *Processo e democrazia*, ora in *Opere giuridiche*, I, Roma, 2019, 664 ss.; in che cosa consista tale razionalizzazione, Calamandrei lo spiega questi termini, formulando un rilievo alla constatazione che, nella prassi (recepta dall’art. 274 c.p.c.) la motivazione nasce a valle della deliberazione: “La motivazione, nella massima parte dei casi, rispecchia, più che uno studio antecedente compiuto dal giudice per avviarsi a ben giudicare, un esame di coscienza successivo, compiuto dal giudice per persuadersi di avere ben giudicato. La motivazione è una riprova logica, per controllare, al lume della ragione, la bontà di una decisione scaturita dal sentimento: è la ‘razionalizzazione’ del senso di giustizia; è la dimostrazione, che il giudice vuol dare a sé stesso prima che alle parti, della *ratio scripta* che convalida la scoperta nata dalla sua intuizione” (*ivi*, 668).

Descrive la motivazione come una “pausa meditativa nel processo di formazione dell’atto”, S. EVANGELISTA, voce *Motivazione della sentenza civile*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, 159.

³⁹ Sul ruolo del principio della ragione più liquida e sui limiti del suo operare, in ragione del rispetto del principio dell’ordine delle questioni rito-merito, si v. con accenti e soluzioni diverse, tra i molti, C. CONSOLO, *Il caso della soccombenza sulla giurisdizio-*

Quando la fattispecie oggetto della decisione è complessa da un punto di vista oggettivo o soggettivo, può aiutare la suddivisione in paragrafi, che poi è prescritta dall'art. 7 del d.m. 110/2023, per i provvedimenti soggetti a impugnazione. Se è operato un rinvio *per relationem* ad atti del processo o a precedenti giurisprudenziali, debbono risultare comprensibili la fattispecie concreta e il processo deliberativo del giudice⁴⁰.

Quanto alla sinteticità della motivazione, occorre limitare l'esposizione dei fatti a quelli rilevanti ai fini della decisione; circoscrivere l'esposizione delle ragioni giuridiche a quelle necessarie ai fini della decisione; evitare argomentazioni superflue; limitare le motivazioni subordinate, rafforzate o alternative e gli *obiter dicta*.

Resta inteso che la sinteticità si persegue attraverso la ricerca dell'essenzialità, che a maggior ragione è canone relativo perché declinabile solo in ragione del caso concreto⁴¹. In questo senso, l'essenzialità e

ne fra struttura intima oggettuale del processo e dibattito odierno sulle tentazioni babeliche delle corti, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 1562 ss.; ID., *Il cumulo condizionale di domande*, Padova, 1984, I, 452 ss.; A. MOTTO, *L'ordine di decisione delle questioni pregiudiziali di rito*, in *Riv. dir. proc.*, 2017, 627 ss.; G. FANELLI, *L'ordine delle questioni di rito nel processo civile in primo grado*, Pisa, 2020, *passim*. In giurisprudenza, da ult., Cass. Sez. Un. 29 agosto 2025, n. 24172, in *Giur. it.*, 2026, 347 ss., con nota di G. De Cesare, *Il cherry picking delle "questioni fondanti"* e postilla di C. Consolo, *Grado di impugnazione, questioni di rito "fondanti" e doppio oggetto del giudizio*.

⁴⁰ P. LANNI, *Guida alla scrittura giuridica dei provvedimenti giudiziari civili*, in *Quaderni della Scuola Superiore della magistratura*, Roma, 2023, 40 ss.

Sulla motivazione *per relationem*, Cass. 6 luglio 2022, n. 21443, che la ritiene ammissibile e conforme al precetto dell'art. 111, comma 6, Cost. "purché la condivisione della decisione avvenga attraverso un autonomo esame critico dei motivi d'impugnazione, con richiamo ai contenuti degli atti cui si rinvia, non potendosi risolvere in una acritica adesione al provvedimento richiamato". Peraltro, v. anche Cass. 6 settembre 2016, n. 17640 secondo cui "La sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile".

⁴¹ Ancora, P. RUSSOLILLO, *Guida alla scrittura giuridica*, cit., 28.

la completezza della motivazione vanno parametrize in funzione del numero delle questioni che il giudice è tenuto ad affrontare e, perciò, non sono pesabili o valutabili *a priori*⁴².

A dispetto di quanto appena osservato, il d.m. 110/2023 ha interpretato in termini rigidamente numerici il canone della sinteticità degli atti di parte, dettando limiti di estensione dell'atto, diversificati secondo che si tratti di atti introduttivi o conclusivi, di memorie difensive, di note scritte in sostituzione dell'udienza, di atti introduttivi del giudizio di impugnazione.

Oltre alla logica di fondo, lascia perplessi il fatto che questi limiti siano stati dettati esclusivamente per le cause dal valore inferiore ai 500.000 euro. V'è seriamente da dubitare della pertinenza del parametro del valore della controversia: non sono rare le liti di valore economico contenuto, ma caratterizzate da una notevole complessità tecnica, che perciò può esigere atti di parte più estesi di quelle che il d.m. consente⁴³.

5. Le sanzioni per il caso della violazione della sinteticità e della chiarezza

Fortunatamente, il superamento di quei limiti dimensionali non comporta conseguenze drastiche. L'art. 46, comma 6, disp. att. c.p.c. stabilisce che

Il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico e dei criteri e limiti di redazione dell'atto non comporta invalidità ma può essere valutato dal giudice ai fini della decisione sulle spese del processo.

La norma si mostra in linea con il criterio direttivo introdotto dalla legge delega, contraria all'introduzione di un nuovo motivo di nullità dell'atto processuale, quale conseguenza della violazione dei canoni di chiarezza e sinteticità. Ed è in accordo anche con il principio emergente

⁴² P. LANNI, *op. cit.*, 32.

⁴³ G. FABBRIZZI, *op. cit.*, 998.

dall'art. 156, comma 3, c.p.c., secondo cui la nullità di un atto processuale non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo.

Si tratta di una benvenuta soluzione, perché prende le distanze dalla scelta compiuta dai compilatori del codice del processo amministrativo, le cui disposizioni d'attuazione (art. 13-ter), invece, legittimano il giudice a limitare il suo esame alle sole questioni trattate nelle pagine dell'atto che rientrano nei limiti dimensionali previsti, stabilendo che l'omesso esame delle questioni trattate nelle pagine esorbitanti non rappresenta motivo di impugnazione⁴⁴.

La scelta compiuta nel codice di rito civile è stata diversa. “Non sogniamoci di parlare di inammissibilità dei ricorsi per cassazione a seconda della loro lunghezza”, si è scritto nel 2018 quando ci si misurava con gli esiti del lavoro del Protocollo siglato per gli atti di cassazione⁴⁵.

L'unica sanzione alla violazione dei limiti dimensionali fissati dal d.m. è quella del pagamento delle spese di lite.

È una sanzione che lascia perplessi per più di una ragione. Anzitutto, essa rischia di riuscire poco efficace, poiché grava sulla parte, anziché sull'avvocato, cui la prolissità è da ascrivere⁴⁶.

La legge, inoltre, non chiarisce se tale valutazione in punto di spese abiliti il giudice a condannare la stessa parte vincitrice, quando abbia violato i principi di chiarezza e sinteticità, a rifondere le spese alla controparte soccombente. Al riguardo, si potrebbe invocare l'art. 92 c.p.c., che consente, indipendentemente dalla soccombenza, di condannare una parte al rimborso delle spese, anche non ripetibili, a motivo della

⁴⁴ In arg. v. A. CASSATELLA, *Sub art. 3 c.p.a.*, in G. FALCON, B. MARCHETTI, F. CORTESE (a cura di), *Commentario breve al Codice del processo amministrativo*, Padova, 2021, 33; E.M. BARBIERI, *Il superamento dei limiti dimensionali stabiliti per i ricorsi giurisdizionali amministrativi*, in *Dir. Proc. Amm.*, 2022, 223 ss.; F. FRANCIANO, *Principio di sinteticità e processo amministrativo. Il superamento dei limiti dimensionali dell'atto di parte*, in *Dir. Proc. Amm.*, 2018, 129 ss.; F. SAITTA, *La violazione del principio di sinteticità degli atti processuali*, in *Il Processo*, 2019, 539 ss.

⁴⁵ Così C. CONSOLO, *Sobrietà e concisione negli atti di parte e nella motivazione delle sentenze di legittimità*, cit., 79; nello stesso senso anche C. RASIA, *La motivazione elastica*, cit., 252; B. CAPPONI, *Sulla “ragionevole” brevità*, cit., 1088; G. CANALE, *op. cit.*, 1031; G. FINOCCHIARO, *op. cit.*, 868.

⁴⁶ I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti nel decreto ministeriale*, cit., 1.

trasgressione al dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.⁴⁷. In alternativa, credo sia possibile liquidare in misura ridotta le spese a favore dell'avvocato della parte vincitrice⁴⁸.

L'art. 46 disp. att. non stabilisce se, nelle stesse circostanze, siano ravvisabili gli estremi della responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, commi 3-4, c.p.c. (come anche di recente ha concluso la Corte di cassazione, rispetto a ricorsi oscuri e prolissi)⁴⁹. Tenderei a escludere che il giudice di merito possa condannare il vincitore per lite temeraria quando (pur avendo vista accolta la sua domanda) i suoi atti siano risultati oscuri. Come già in dottrina da tempo osservato, la temerarietà non deriva dalla prolissità dell'atto ma dalla cosciente e consapevole infondatezza della domanda che è cosa ben diversa⁵⁰.

Ad ogni modo resta fermo che l'atto prolisso od oscuro può essere viziato da nullità se esso, per queste ragioni, non avrà raggiunto il suo scopo. Una citazione introduttiva o un ricorso, per esempio, dovranno essere dichiarati nulli *ex art.* 163, comma 3, nn. 3-4 e art. 164, comma 4, c.p.c. quando la loro oscurità non abbia messo il giudice e la controparte nelle condizioni di identificare l'oggetto o il titolo della domanda. Rispetto agli atti introduttivi dei giudizi di gravame, invece, sarà dichiarata l'inammissibilità solo in caso di oscurità nella forma e nell'individuazione dei capi impugnati e/o dei motivi di censura.

Il rispetto del precetto di chiarezza dell'atto introduttivo del giudizio è, in questi casi, assicurato dall'ordine di rinnovazione *ex art.* 164, comma 5, c.p.c., una tecnica rimediale, per così dire, "in forma specifi-

⁴⁷ Lo prospetta G. CANALE, *op. cit.*, 1035-1036; in senso dubitativo, G. FABBRIZZI, *op. cit.*, 1004.

⁴⁸ G. FABBRIZZI, *op. cit.*, 1002, valorizzando quanto previsto dall'art. 46, comma 7, secondo cui costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l'adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli. Ma in senso dubitativo, F.P. LUISO, *Il nuovo processo civile. Commentario breve agli articoli riformati del codice di procedura civile*, Milano, 2023, 393.

⁴⁹ Cass. 7 maggio 2025, n. 12111; Cass. 4 febbraio 2025, n. 2649; Cass. 31 marzo 2025, n. 8470.

⁵⁰ C. CONSOLO, *Sobrietà e concisione negli atti di parte e nella motivazione delle sentenze di legittimità*, cit., 79-80. Per un'analoga conclusione, I. PAGNI, *Chiarezza e sinteticità degli atti e dei provvedimenti*, cit., 5.

ca”. Mi chiedo, peraltro, se, anche al di fuori dei casi di nullità, e più in generale a fronte di un atto oscuro o prolisso, il giudice possa ordinare alle parti la riscrittura degli atti. V’è chi lo ha ritenuto possibile, peraltro distinguendo secondo che si tratti degli atti introduttivi o di memorie contenenti argomentazioni giuridiche, da un lato, ovvero di memorie con deduzioni istruttorie.

Nel primo caso, v’è chi ha fatto leva sull’art. 127 c.p.c. (secondo cui il giudice possa fare o prescrivere quanto occorra perché la trattazione della causa avvenga in modo proficuo o ordinato); ovvero sull’art. 175 c.p.c., che attribuisce al giudice tutti i poteri intesi al più leale e sollecito svolgimento del procedimento⁵¹; inoltre, muovendo dall’idea che un atto oscuro o difficilmente intellegibile pregiudica il contraddittorio, si è detto che il potere del giudice di ordinare la riscrittura degli atti nascerebbe dall’art. 101 c.p.c., che lo esorta ad adottare tutti i provvedimenti necessari, quando accerta che dalla sua violazione sia derivata una lesione del diritto di difesa⁵².

Diversamente, quanto alle memorie istruttorie, si è osservato che nessuna riformulazione dovrebbe essere consentita dal momento che la riformulazione delle istanze istruttorie dopo avere visto quelle altrui, altererebbe il principio della parità processuale, di cui all’art. 111 Cost. Mi pare che quella della riformulazione sia una soluzione difficilmente praticabile, dal momento che costringerebbe il giudice e la controparte

⁵¹ Così, la Relazione dell’Ufficio del Massimo e del ruolo della Suprema Corte di cassazione, n. 110, 1° dicembre 2022, in https://www.cortedicassazione.it/resources/cms/documents/Rel110_2022_NOV_NORMATIVA.pdf, 14, secondo cui dalla mancata riformulazione dell’atto, il giudice potrebbe trarre argomento di prova, ai sensi dell’art. 116, comma 3; F. DE GIORGIS, *op. cit.*, 11 e già C. MANCUSO, *Atti processuali, udienze, notifiche*, in A. DIDONE, F. DE SANTIS (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma*, Milano, 2023, 80.

In senso critico, G. FABBRIZZI, *op. cit.*, 1102, testo e nt. 45, che dubita che “l’ipotetica inosservanza di un simile ordine sia in grado di fondare un’inferenza probatoria tale per cui dal non emendato superamento dei limiti dimensionali possa formularsi un giudizio di verità o falsità di altro enunciato rilevante per il *thema decidendum*”.

⁵² D. BUONCRISTIANI, *Il processo di primo grado. Modifiche alle regole di competenza, composizione e giurisdizione*, in C. CECHELLA (a cura di), *Il processo civile dopo la riforma*, Bologna, 2023, 44.

a verificare che non sia stata aggiunta un'allegazione, una produzione o una deduzione processualmente preclusa⁵³.

Resta da dire delle conseguenze della trasgressione al canone di sinteticità e chiarezza da parte del giudice.

Benché l'art. 7 del d.m. 110/2023 disponga che anche il giudice è chiamato a redigere gli atti in modo chiaro e sintetico, nessuna sanzione è prevista per il caso in cui questi canoni siano disattesi.

Quanto alla chiarezza, è possibile ripetere, mutato quel che c'è da mutare, le considerazioni spese per gli atti di parte. Ove essa difetti al punto da manifestare un'oscurità di *ratio decidendi*, una motivazione contraddittoria o apparente, la sentenza sarà impugnabile in appello o in cassazione per il motivo dell'art. 360, n. 4, oppure del n. 5, c.p.c., là dove il giudice, divagando nella sua motivazione, abbia trascurato di esaminare un fatto decisivo e controverso tra le parti. Da questo punto di vista la riforma non ha portato nulla di nuovo⁵⁴.

Lo stesso, però, non si può dire quanto alla sinteticità, che essendo priva di un presidio sanzionatorio finisce per assumere un significato solo pedagogico-esortativo, volto a condurre all'eliminazione delle sentenze trattate in cassazione e a un uso più consapevole della motivazione basata sul principio della ragione più liquida⁵⁵: il giudice non deve avvertire l'esigenza di occuparsi di questioni che, attraverso il criterio impiegato, dovrebbero e devono considerarsi assorbite, finendo in tal modo per sprecare tempo ed energie in inutili (e talvolta) dannosi *obiter dicta*, che finiscono per confondere le idee anche a chi dovesse leggere quella pronuncia per trovare un precedente, e che inducono le parti a prendere posizione su di essi in sede di gravame.

Qualcuno potrebbe obiettare che chiarezza e sinteticità sono canoni inutili e ridondanti nel processo civile, proprio perché non trovano sanzione; potrebbe aggiungersi che si tratta di clausole generali, in sé e per

⁵³ Così già G. FRUS, *op. cit.*, 14-15.

⁵⁴ M. MONTANARI, *Sul regime sanzionatorio applicabile alla violazione dei precetti di chiarezza e sinteticità degli atti processuali civili*, in G. GIOIA (a cura di), *Chiari e sintetici. Come scrivere in maniera efficace gli atti processuali secondo gli esperti*, Pisa, 2024, 29.

⁵⁵ M. MONTANARI, *Sul regime sanzionatorio*, cit., 30 ma già C. CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, Torino, I, 2023, 691-692.

sé sfuggenti da ogni definizione o tracciato sicuro per chi si appresta a scrivere un atto processuale⁵⁶.

Si tratta di osservazioni che, per certi versi, colgono nel segno. Credo peraltro sia necessario evitare un errore di prospettiva: quello di pensare che quello della chiarezza e della sinteticità sia puramente un problema di cosmesi del processo. Vi è molto di più in gioco: la chiarezza dello stile è indice di chiarezza di pensiero, di ricchezza e padronanza di contenuto.

Nel processo, la forma è sostanza, ma anche la sostanza, se c'è, diventa forma.

⁵⁶ Ed è questa la critica formulata a suo tempo già da M. TARUFFO, *Note sintetiche*, cit., 454 ss.